



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **65**

Del **12 marzo 2024**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affari Legali - Tribunale di Lucca RG n. 4121/2020 e nota Pec prot. n. 11929 del 22.02.2022 - Approvazione schema atto transattivo e autorizzazione alla stipula - Fascicolo 13/20

In data odierna, alle ore 17:15, ai sensi del regolamento di organizzazione delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista, adottato con delibera di GC n. 34 del 01.04.2022, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza, in modalità videoconferenza, SERENA FREDIANI nella sua qualità di ASSESSORE ANZIANO.

Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	MENESINI LUCA	SINDACO	A
2	FRANCESCONI MATTEO	VICE SINDACO	A
3	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
4	CECCHETTI FRANCESCO	ASSESSORE	P
5	DEL CARLO DAVIDE	ASSESSORE	A
6	DEL CHIARO GIORDANO	ASSESSORE	P
7	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	P
8	MICHELI LUCIA	ASSESSORE	P

Assiste MARCO CIANCAGLINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Affari Legali - Tribunale di Lucca RG n. 4121/2020 e nota Pec prot. n. 11929 del 22.02.2022 - Approvazione schema atto transattivo e autorizzazione alla stipula - Fascicolo 13/20

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 12/12/2023 ad oggetto *"Documento unico di programmazione 2024-2026. Approvazione ai sensi dell'art.170, comma 1, del D.lgs.n.267/2000"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 27/12/2023 ad oggetto *"Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026, approvazione"*;
- la Delibera di Giunta n.33 del 13/02/2024 ad oggetto *"PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione - 2024-2026 - Approvazione"*

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO che in data 05/10/2020 prot. n. 52670 è stato notificato al Comune di Capannori il ricorso per Decreto Ingiuntivo e Decreto n. 1281/2020 emesso dal Tribunale di Lucca nel procedimento Rg n. 3096/2020 con il quale veniva ingiunto al Comune di Capannori il pagamento della somma di € 89.060,00, oltre interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione ed oltre alle successive occorrenze per il mancato pagamento delle fatture n. 8 del 14.06.2019, n. 9 del 14.06.2019, n. 1 del 24.02.2020 e n. 2 del 01.07.2020, emesse a titolo di compenso dovuto per l'attività di manutenzione che parte ricorrente, in esecuzione delle convenzioni del 05.10.2006 e del 23.03.2009, asserisce avere svolto a beneficio degli impianti fotovoltaici installati presso quattro edifici scolastici di proprietà comunale;

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 151 del 8 ottobre 2020 la Giunta ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio per opporsi al Decreto Ingiuntivo suddetto e con successiva determinazione dirigenziale n. 1389 del 21 ottobre 2020 è stato incaricato l'Avv. Luca Fontirossi del Foro di Lucca per la difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Rg n. 4141/2020;

PRESO ATTO che in sede del suddetto giudizio l'Amministrazione ha avanzato domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento dei danni consequenziali e subiti nella misura di € 50.000,00, nonché per sentir dichiarati risolti i contratti oggetto delle convenzioni del 2006 e 2009, per non corretta attività manutentiva degli impianti fotovoltaici da parte di controparte,

PRESO ATTO, altresì, della nota Pec prot. n. 11929 del 22.02.2022 con la quale controparte, posta in liquidazione,:

- ha avanzato ulteriori pretese rispetto a quanto oggetto della controversia Rg n. 4141/2020 in seguito ad una rendicontazione dei rapporti finanziari in essere con l'Amministrazione Comunale pari ad € 318.846,92 al netto della tariffa incentivante, maturati al 31.12.2021, a titolo di costi di realizzazione, manutenzione ed oneri finanziari sostenuti per la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici di cui € 161.016,92 da avere a titolo di residuo da ricevere per fatture emesse al netto della somma incassata per incentivo energia ed € 157.785,00 a titolo di oneri finanziari sostenuti da controparte per la progettazione, realizzazione degli impianti fotovoltaici commissionati;

- ha comunicato l'impossibilità di rispettare gli impegni contrattuali di cui alle convenzioni 2006 e 2009 in termini manutentivi degli impianti fotovoltaici progettati e realizzati per conto dell'Ente;

- formalizzava la necessità di risolvere i contratti aventi ad oggetto i crediti residui della tariffa incentivante derivante dall'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici medesimi ed erogata ai sensi DM del 19.02.2007

PRESO ATTO che, in seguito a tale comunicazione, sono state avviate e coltivate trattative tra gli uffici competenti dell'Ente e controparte finalizzate a raggiungere un accordo transattivo relativo sia alla causa in essere, ma anche alle ulteriori pretese avanzate in ordine ai rapporti finanziari fra controparte ed il Comune di Capannori di cui sopra, pur senza riconoscimenti alcuno e al solo fine di porre termine al contenzioso pendente ed evitare l'insorgenza di nuove vertenze giudiziali alle vicende sopra rappresentate;

TENUTO CONTO della nota dell'Avv Fontirossi, legale dell'Ente, prot. n. 78599 del 30.11.23 con la quale ha comunicato che la proposta conciliativa prevede il riconoscimento in favore di controparte della somma di € 120.000,00 ed ha espresso le proprie valutazioni in merito all'opportunità e convenienza di tale proposta con la quale verrebbe definito il contenzioso in essere e le altre pretese creditorie avanzate da controparte derivanti dalla pregresse convenzioni del 2006 e 2009, ove nelle medesime è previsto che in caso di risoluzione, l'Ente dovrà riconoscere a controparte i costi di realizzazione, le spese di manutenzione ed infine gli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici;

TENUTO CONTO inoltre che controparte ha già sottoscritto i verbali di rilascio dei suddetti impianti di proprietà comunale al fine di procedere alle formalità di retrocessione dei crediti e/o risoluzione dei contratti di cessione del credito, avvenuta in data 13.12.2023;

PRESA debita considerazione dello schema di accordo transattivo formulato e condiviso con i legali di entrambe le parti coinvolte trasmesso dall'Avv Fontirossi con nota prot n. 82014 del 18.12.2023 e delle ulteriori valutazioni espresse dall'Avv Fontirossi con la nota suddetta in merito alla convenienza a definire transattivamente l'intero contenzioso;

PRESO ATTO della Deliberazione GC n. 334 del 28.12.2023 di prelevamento dal Fondo di Riserva di € 120.000,00 del Bilancio di Previsione 2023/2025 necessario per la definizione della transazione suddetta;

TENUTO CONTO dell'ulteriore parere dell'Avv Fontirossi prot. n. 3795 del 17.01.2024 con il quale ha ulteriormente specificato dettagliatamente i motivi della convenienza della proposta transattiva suddetta, suggerendo altresì alcune modifiche all'accordo transattivo in tema di DURC e di spese in favore del CTU;

PRESO ATTO che:

- la proposta conciliativa è stata possibile in ragione della consulenza tecnica d'ufficio che nella sostanza ha recepito le contestazioni sollevate dall'Amministrazione Comunale in termini di non corretta manutenzione degli impianti fotovoltaici installati in virtù delle convenzioni del 2006 e 2009;

- grazie all'esito della espletata CTU è verosimile che il Tribunale possa vedere riconosciuta o meglio accolta la proposta domanda riconvenzionale dell'Amministrazione a titolo di risarcimento dei danni consequenziali e subiti per non corretta attività manutentiva degli impianti fotovoltaici di controparte, nella misura di € 50.000, oltre che di risoluzione dei contratti oggetto delle convenzioni suddette;

- la proposta conciliativa prevede il riconoscimento in favore di controparte della somma di € 120.000,00 a fronte del maggior importo richiesto di € 318.846,92 a titolo di costi di realizzazione, manutenzione ed oneri finanziari sostenuti per la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici di cui € 161.016,92 a titolo di residuo da ricevere alla data del 31.12.2021 per fatture emesse al netto della somma incassata per incentivo energia ed € 157.785,00 a titolo di oneri finanziari sostenuti da controparte sempre alla data del 31.12.2021 per la progettazione, realizzazione degli impianti fotovoltaici commissionati;

- tale accordo risulta essere proficuo per l'Amministrazione in quanto consente di definire la causa in essere, ove viene domandato il pagamento della somma di circa € 90.000,00 oltre interessi moratori e spese di causa, ma anche altre partite non oggetto del medesimo contenzioso per oltre € 318.846,92, da richiesta, derivanti dalla pregresse convenzioni del 2006 e 2009 ove nelle quali si prevede che, in caso di risoluzione delle stesse, il Comune dovrà riconoscere a controparte i costi di realizzazione, le spese di manutenzione e gli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici;

- dalla Relazione del Settore Assetto e Gestione del Territorio prot. n. 83007 del 21.12.2023 e della successiva relazione integrativa prot. n. 16691 del 08.03.2024 emerge infatti che l'importo oggetto della transazione risulta sicuramente favorevole rispetto ai costi che l'Amministrazione Comunale si troverebbe a dover sostenere qualora si dovesse proseguire nel giudizio, che in esecuzione dei contratti sottoscritti dalle parti, sarebbero ben superiori all'importo oggetto di transazione. Dalla relazione risulta che la debenza della somma, che comporterebbe un esito negativo del giudizio, è quantificabile in € 205.994,69, somma superiore anche detratto l'importo di € 50.000 quale richiesta oggetto della domanda riconvenzionale formulata dall'Ente, qualora accolta;

- che in tale somma sono inclusi oneri a carico dell'Amministrazione in forza delle convenzioni, in particolare:

- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione del 2009 in tema di risoluzione per inadempimento è previsto che “ .. *al netto della tariffa incentivante in cassata dalla società alla data di risoluzione ed al netto dell'importo relativi al mancato risparmio netto derivane dallo scambio di energia prodotta alla data di risoluzione - il costo al lordo dell'Iva degli impianti o di parte degli impianti realizzati da regolare fattura e l'ammontare degli oneri finanziari fatturati dalla ... connessi alle spese di progettazione, realizzazione e gestioni degli impianti*”;

- analogamente ai sensi dell'art 10 della convenzione del 2006 in caso di risoluzione contrattuale l'Ente dovrà infatti riconoscere comunque tutti i costi corrispondenti alla opere realizzate;

- pertanto e conclusivamente anche ove accolta la domanda riconvenzionale del Comune di Capannori sia di risarcimento del danno che di risoluzione dei contratti e/o delle convezioni del 2006 e del 2009, l'Ente sarebbe gravemente esposto a riconoscere a favore di controparte un importo superiore a quello oggetto dell'accordo transattivo, indicato nella Relazione del Settore Assetto e Gestione del Territorio in € 155.994,64 (differenza tra il dovuto di € 205.994,69 e lo spettante di € 50.000,00);

- a tutto ciò si aggiunge che la transazione evita la possibilità di prosecuzione con evidente vantaggio nel risparmio delle spese legali;

- inoltre, controparte risulta avere pendenze aperte in tema di DURC e quest'ultima si è resa disponibile affinché l'Amministrazione proceda alla regolarizzazione diretta di dette pendenze detraendo l'importo necessario per sanare queste ultime dalla somma convenuta a titolo transattivo;

PRESO ATTO dello schema di accordo transattivo così come rivisto alla luce delle ulteriori indicazioni fornite dall'Avv. Fontirossi in tema di DURC e di spese in favore del CTU trasmesso con nota prot. n. 9205 del 08.02.2024, allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, condiviso anche da controparte;

PRESO ATTO che le relazioni dell'Avv. Fontirossi e del Settore Assetto e Gestione del Territorio, sopra indicate, sono favorevoli alla transazione;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di accordo transattivo suindicato alle condizioni ivi previste;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla base delle relazioni dell'avv. Fontirossi e del Settore Assetto e Gestione del Territorio, e quello di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente, entrambi in allegato;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. di definire transattivamente la controversia insorta di cui al giudizio innanzi il Tribunale di Lucca Rg n. 4141/20 e di cui alla nota Pec prot. n. 19292 del 22.02.2022;

2. di approvare conseguentemente lo schema di accordo transattivo formulato e condiviso con i legali di entrambe le parti coinvolte, allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto dell'avvenuto prelevamento dal Fondo di Riserva avvenuto con Deliberazione Gc n. 334/2023;

4. di autorizzare alla sottoscrizione del suddetto atto transattivo il Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio dell'Amministrazione Comunale di Capannori.

Con successiva votazione, favorevole e unanime

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs.267/00, al fine di addivenire nei tempi previsti al succitato accordo transattivo e porre fine alla controversia in essere.

Effetti:

La deliberazione è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazioni e comunicazioni:

La deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito, sezione art. 23c.1 dlgs 33/2023;

Ricorso:

Avverso la deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO CIANCAGLINI

IL ASSESSORE ANZIANO
SERENA FREDIANI